

Forlì, 11/09/2024

**Oggetto: Info 03-24 SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI CHE LAVORANO IN CANTIERE (PATENTE A CREDITI)**

Gentili Clienti,

a decorrere **dal 01 ottobre 2024**, entra in vigore il **nuovo Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti** ("patente a crediti") **che operano nei cantieri temporanei o mobili**, da Decreto Legge n. 19 del 02/03/2024 (GU n. 52 del 02/03/2024) e successiva Legge di conversione. n.56 del 29/04/2024 dal quale spicca Art. 29 Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.

Vi riportiamo i punti principali.

La **patente a crediti**, che verrà rilasciata **in formato digitale dall'ISPETTORATO DEL LAVORO**, è subordinata al possesso dei **specifici requisiti**:

- iscrizione alla camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF);
- avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzioni (RSPP) nei casi previsti.

Le informazioni relative alla patente saranno raccolte in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso, unitamente a ogni informazione contenuta nel sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.

**La patente a crediti è:**

- **revocata** in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente;
- **dotata** di un punteggio iniziale di trenta crediti che consente di operare nei cantieri temporanei o mobili, con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati;
- **decurtata** dal punteggio (alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi), nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I -bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.

**Un punteggio inferiore a quindici crediti** non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto.

In caso morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino a dodici mesi. È ammesso ricorso per provvedimento di sospensione.

Alla mancanza della patente o del documento equivalente, si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di **6 mesi**. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili con punteggio inferiore a quindici crediti.

Il **reintegro dei crediti decurtati** può avvenire attraverso **la frequenza di specifici corsi formativi** da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti; con la possibilità di riacquisire fino a quindici crediti complessivi (ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti). Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e provvedimenti, la patente può essere incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti.

**Restano esclusi dall'obbligo della patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili:**

- i soggetti che eseguono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'UE o in uno stato non appartenente all'UE con documento equivalente;
- le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III di cui art. 100 c) 4 del codice dei contratti pubblici di cui D.L 36 del 2023.

Per approfondimenti vi invitiamo a leggere il [D.L. n 19 del 02/03/2024](#) e [legge 29 aprile 2024, n. 56](#) e le [slides esplicative delle nuove misure](#) messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni e per l'affiancamento della nostra consulenza tecnica in materia.  
Cordiali Saluti,  
Relyon srl Società Unipersonale